



***REGOLAMENTO
PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA
DELLE IMPRESE E SOCIETA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO***

*Il presente Regolamento e' stato approvato dal Consiglio Provinciale di Torino
con deliberazione n. 911-149522/1994 in data 24 gennaio 1995 (esecutiva)*

INDICE

- ART. 1 - Generalita' e fonti normative
- ART. 2 - Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- ART. 3 - Programmazione numerica delle autorizzazioni
- ART. 4 - Autorizzazione
- ART. 5 - Attivita' espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici in regime di convenzionamento o di concessione
- ART. 6 - Idoneita' professionale
- ART. 7 - Capacita' finanziaria
- ART. 8 - Responsabilita' professionale e personale esecutivo
- ART. 9 - Domanda di autorizzazione e relativa documentazione
- ART. 10 - Disciplina dell'autorizzazione
- ART. 11 - Deposito cauzionale
- ART. 12 - Contributo "una tantum"
- ART. 13 - Tassa di concessione e rinnovo
- ART. 14 - Trasferimento sede
- ART. 15 - Locali
- ART. 16 - Registro giornale
- ART. 17 - Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida
- ART. 18 - Tariffe
- ART. 19 - Vigilanza

ART. 20 - Sanzioni

ART. 21 - Norme transitorie e finali

ART. 22 - Licenze ex art. 115 T.U.L.P.S. per l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge 264/91

ART. 23 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA

DELLE IMPRESE E SOCIETA' DI CONSULENZA PER

LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 1

Generalita' e fonti normative

Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province. La materia del settore e' regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dal Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell' attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), dai Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti.

Art. 2

Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n. 264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il disbrigo di pratiche - automobilistiche.
3. L' attivita' di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264 del 1991.
4. L' attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 10 dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

Art. 3

Programmazione numerica delle autorizzazioni

- 1.** L' attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' esercitata da imprese o da societa' autorizzate dalla Provincia.
- 2.** Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia di Torino, visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992, considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge 264/91, sentiti i Comuni e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attivita' di consulenza allegato al presente regolamento.
- 3.** Il numero massimo delle agenzie, a livello provinciale e di zona, viene definito in rapporto al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultante da verifica triennale sulla base dei dati forniti dal P.R.A.

Art. 4

Autorizzazione

- 1.** Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata al titolare dell' impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a)** sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' Europea residente in Italia;
 - b)** abbia raggiunto la maggiore eta';
 - c)** non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l' industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d)** non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e)** non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f)** sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/91;
 - g)** disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria;
 - h)** presenti ricevuta del deposito cauzionale, del versamento "una tantum" e della tassa di concessione governativa;

2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i

requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.

3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

Le societa' devono dimostrare la disponibilita' di idonei locali di cui alla lettera g) e presentare le attestazioni di versamento di cui alla lettera h) del comma 1.

4. Per effetto di quanto disposto dall' art. 2249, comma primo, del Codice Civile non e' consentito il rilascio di autorizzazione, neppure ai sensi dell' art 21 del presente regolamento, a societa' esercenti l' attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro quinto del Codice Civile (societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, per azioni ed a responsabilita' limitata).

5. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto della Provincia ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

Per l'esercizio delle attivita' istruttorie e di vigilanza, il Dirigente di Settore si avvale dei Funzionari provinciali utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo ritenuti opportuni.

Art. 5

Attivita' espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici
direttamente o in regime di convenzionamento o di concessione

1. L'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n. 264/1991, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, e' regolato dall'art. 337, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dall' art 1, comma quarto, della Legge 4 gennaio 1994, n. 11.

2. L'attivita' di consulenza di cui all'art. 2 del presente Regolamento, esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge n. 264/1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento nonche' dell'attestato di idoneita' professionale.

All'automobile club competente si applica l' articolo 9 della legge n. 264/1991.

4. Gli uffici di cui al comma secondo rilasciano la ricevuta prevista dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7.

5. In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attività, agli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Enti Pubblici non economici, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 6 Idoneità Professionale

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 264/1991 così come modificato dalla legge 11/1994.

2. Nel caso in cui l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della legge 264/91, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'attestato di idoneità professionale può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

Art. 7 Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti del 9.11.1992, deve avere riferimento ad un importo pari a lire 100.000.000 e non può, per raggiungere la somma richiesta, essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

Art. 8 Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

Art. 9

Domanda di autorizzazione e relativa documentazione.

La domanda per ottenere l'autorizzazione dovrà essere redatta in carta legale, con firma autenticata, ed indirizzata impersonalmente alla Provincia di Torino.

Nella domanda dovranno essere indicati per il richiedente responsabile professionale dell'impresa:

- luogo e data di nascita

- residenza

- cittadinanza

- codice fiscale

ed inoltre

- denominazione e sede dell'impresa

- partita I.V.A.

- generalità e codice fiscale dell'eventuale personale che potrà svolgere adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici

Documentazione da allegare alla domanda:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; i cittadini di stato estero, membro della Comunità Europea, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;

b) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice (uso antimafia);

c) visura camerale (non richiesta per le nuove ditte individuali, le quali, peraltro, dovranno presentarla entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Provincia);

d) certificato di idoneità professionale in copia autenticata;

e) planimetria, redatta da tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui al punto 2, art. 1, del Decreto del Ministro dei Trasporti in data 9.11.1992;

f) certificato, rilasciato dal Comune, di conformità dei locali adibiti all'attività di consulenza ed in funzione di tale specifica destinazione, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali;

g) attestato di capacità finanziaria.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì alla consegna delle seguenti attestazioni:

- ricevuta deposito cauzionale,

- ricevuta relativa al contributo una-tantum,

- ricevuta della tassa di concessione,
nelle forme di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.

In caso di societa', le certificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere trasmesse per:

- tutti i soci quando trattasi di societa' di persone;
- i soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- gli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere altresì indicato il codice fiscale.

In caso di societa', l'attestato di idoneita' professionale deve essere presentato da almeno uno

- dei soci per le societa' di persone,
- dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni,
- degli amministratori per ogni altro tipo di societa'

e la documentazione relativa al possesso di adeguata capacita' finanziaria deve essere riferita alla societa' medesima.

La Provincia provvedera' d'ufficio ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma primo, lettere c) d) e), dell'art. 4 del presente regolamento, nonche' a richiedere il rilascio della certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni; a tale ultimo scopo, anche per il personale dipendente adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovra' essere prodotto certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice.

Art. 10

Disciplina dell'autorizzazione

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa e' stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.

2. La Provincia puo' autorizzare la sospensione dell' attivita', su istanza, in carta legale e con firma autenticata, del titolare dell' autorizzazione, per motivate e gravi esigenze.

La sospensione e' accordata per un periodo massimo di mesi dodici, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, qualora al termine di detto periodo l'attivita' non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verra' revocata d'ufficio.

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del dante causa che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell' impresa individuale

in possesso dell' attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all' art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato d' idoneità professionale di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società avente o meno personalità giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all' art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. Il decesso, l' incapacità fisica o giuridica del titolare dell' impresa individuale, del socio o dell'amministratore di società, in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all' art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, costituiscono motivate e gravi esigenze ai sensi del precedente comma 2.

7. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicata alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di esso, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. In caso di rinuncia all'autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione (in carta legale e con firma autenticata del titolare) indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare il decreto di autorizzazione (in originale).

11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare.

12. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:

- per morte del titolare in mancanza di eredi;
- per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art. 20;

- per espressa rinuncia.

Art. 11
Deposito cauzionale

L'entita' della cauzione pecuniaria, di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 264/1991, e le modalita' di versamento della stessa sono determinate con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con i Ministri della Marina Mercantile e delle Finanze.

Art. 12
Contributo "una tantum"

L'importo del contributo una tantum, previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 264/1991, e le modalita' di versamento dello stesso sono determinati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 13
Tassa di concessione e rinnovo

La tariffa della tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e per il rinnovo annuale della stessa e' determinata con Decreto del Ministero delle Finanze.

Entro 30 giorni dal pagamento della tassa annuale di rinnovo, le imprese e le societa' che esercitano l'attivita' disciplinata dal presente regolamento dovranno far pervenire alla Provincia la ricevuta relativa al suddetto versamento.

Art. 14
Trasferimento sede

Il trasferimento della sede, purché avvenga nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all' art. 3 del presente regolamento così come risultante dal relativo allegato, verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nulla-osta, con presa d'atto e aggiornamento dell'autorizzazione.

Art. 15
Locali

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

2. L'altezza minima di tali locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Tali locali devono comprendere:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m.quadri di superficie complessiva, con non meno di 20 m.quadri utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

4. Qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.

Art. 16
Registro Giornale

1. Il titolare dell'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di Società, gli amministratori redigono un registro giornale che, indicando giorno per giorno le operazioni relative all'impresa, riporta gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.

2. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

3. Il registro giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

art. 17

Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida.

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall' art. 180 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti del 8.2.1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio; la predetta ricevuta non può essere né prorogata né rinnovata. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.

2. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione all'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento consegnato.

Art. 18

Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.

2. Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'Impresa o dalla Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia (che ne conserva copia), devono essere permanentemente affisse nei locali, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

Art. 19

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1991, n.264.

Essa viene svolta dal personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento, mediante ispezioni presso le rispettive sedi.

I controlli tendono ad accertare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) l'osservanza delle tariffe;

c) la regolarita' della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art. 17;

d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attivita' di consulenza e' stata autorizzata.

Art. 20 Sanzioni

L'applicazione delle sanzioni amministrative e' regolata dalla legge 24.11.1981, n. 689 e, per la parte relativa ai punti 3 e 4 del capoverso successivo, dal titolo VI del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, che dispone, altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In caso di accertata violazione alle norme del presente regolamento, il Presidente della Provincia, previa istruttoria avviata d'ufficio anche su iniziativa dei Comuni, emana i conseguenti provvedimenti sanzionatori:

1) ove siano rilevate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida;

2) qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarita', dopo la terza diffida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi;

3) chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui all' art. 17, comma 1, del presente regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal Giudice congiuntamente alla pena.

4) le imprese o societa' di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 17, comma 2, del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila;

5) chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneita' professionale, si applica l'articolo 348 del codice penale;

6) quando vengano meno i requisiti di cui all'art.4 del presente regolamento o quando siano accertati gravi abusi, l'autorizzazione e' revocata.

Conseguentemente all'accertamento di gravi abusi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.

Art. 21
Norme transitorie e finali

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1991, n.264 esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1991, n.264, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale; tale autorizzazione è condizionata risolutivamente, e pertanto soggetta a revoca, qualora non venga attestata la frequenza con profitto al corso di formazione professionale di cui all' art. 4 comma quinto della legge 11/94, nella prima o nella seconda sessione utile.

3. Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si prescinde dal possesso dei requisiti d' idoneità dei locali e di adeguata capacità finanziaria, fatte salve le ipotesi contemplate dai successivi commi.

4. Locali

I criteri stabiliti dal presente Regolamento non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il disbrigo di pratiche - automobilistiche.

I criteri stabiliti dal presente Regolamento si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16.12.1992.

5. Capacità finanziaria

La dimostrazione di tale requisito non è richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773.

La dimostrazione di tale requisito è richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che pur esercenti l'attività alla data del 5.9.1991 abbiano posto in essere a decorrere dal 16.12.1992, data di entrata in vigore del Decreto Ministro dei Trasporti 9.11.1992, trasformazioni che abbiano comportato la costituzione di una nuova entità giuridica: la fattispecie è nel concreto rappresentata dalla trasformazione da impresa individuale, o familiare, in società, mentre ne è escluso il mutamento da un tipo di società in un altro.

Art. 22

Licenze ex art. 115 T.U.L.P.S. per l'attività di disbrigo di pratiche
automobilistiche rilasciate successivamente all' entrata in vigore della legge 264/91

1. Coloro che risultano titolari di licenza rilasciata dal questore, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l' attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche - e ove prevista - per l' attivita' di rilascio di certificazione per conto di terzi e adempimenti ad esse connessi, successivamente all' entrata in vigore della legge 264/91 e nelle more dell' emanazione dei decreti attuativi della legge stessa, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale; tale autorizzazione e' condizionata risolutivamente, e pertanto soggetta a revoca, qualora non venga attestata la frequenza con profitto al corso di formazione professionale di cui all' art. 4 comma quinto della legge 11/94, nella prima o nella seconda sessione utile.

2. Al fine del rilascio delle suddette autorizzazioni si prescinde dal possesso dei requisiti d' idoneita' dei locali e di adeguata capacita' finanziaria, fatte salve le ipotesi contemplate dal precedente art. 21, comma quarto e quinto.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutivita' del provvedimento consiliare con il quale e' stato approvato.

